

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Tar Lazio, Latina, Sezione I, sentenza 27 ottobre 2009, n. 990

È legittima la sostituzione del presidente di seggio operata dal sindaco ai sensi dell'art. 20, ultimo comma, del d.P.R. 570/1960 a seguito dell'abbandono del seggio di quest'ultimo, anche dopo l'insediamento dell'ufficio, non potendo il vicepresidente sostituirlo se non per temporanee assenze o impedimenti.

Omissis

1 Il primo motivo si innesta sulle vicende correlate alla presidenza del seggio insediato nella sezione 1, abbandonata dal presidente nominato, poi sostituito con decreto del 6 giugno 2009 con il quale il sindaco in carica ha, in delega, nominato un nuovo presidente. Il ricorrente in particolare deduce la violazione degli articoli 20 e 24 del T.U. di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 perché, versandosi in ipotesi di seggio già insediato, la funzione presidenziale, sì come chiarito anche in via interpretativa dalle apposite istruzioni ministeriali, doveva essere assunta dallo scrutatore nominato vicepresidente. Il motivo è infondato.

1.1 In via preliminare deve essere evidenziato che in base agli articoli 20, comma 1, e 25 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, l'ufficio elettorale incardinato in ciascuna sezione costituisce un organo collegiale del quale è prevista la composizione (un presidente, quattro scrutatori ed un segretario) ed il cd. quorum funzionale (almeno tre membri, fra cui il presidente o vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali). Per quanto interessa poi la vicenda in esame rileva che, per l'articolo 24, comma 2, "Lo scrutatore che assume la vicepresidenza dell'Ufficio coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento."; per l'articolo 20, ultimo comma, invece, "In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato."

1.2 Le, da ultimo, riprodotte disposizioni si prestano ad una ricostruzione diversa da quella posta a sostegno del motivo in esame. Ed, infatti, dal tenore letterale delle stesse emerge che: [a] l'articolo 24, comma 2, disciplina l'ipotesi di una temporanea impossibilità, per il presidente designato, ad esercitare le relative attribuzioni; dal che deriva che la funzione vicaria, riconducibile appunto alla temporaneità dell'assenza od impedimento, del vicepresidente si riconnette alla persistente composizione del seggio elettorale fissata dal comma 1 dell'articolo 20 e che la stessa, può riferirsi unicamente ad una posizione comunque coperta, non vacante; [b] diversamente l'articolo 20, ultimo comma, nel richiamare un impedimento tale da escludere "una surrogazione normale" attingendo allo "elenco delle persone eleggibili all'ufficio", contempla la sostituzione del presidente designato, non più tale e comunque da surrogare per ricostituire il seggio nella composizione normativamente fissata. Da quanto esposto non può allora convenirsi con la tesi del ricorrente che colloca l'operatività delle richiamate norme in funzione del momento in cui viene a verificarsi la causa impediente, in senso lato, rispetto all'insediamento o meno all'ufficio. Ed, infatti, è risolutiva la considerazione per la quale la norma invocata a sostegno della tesi per la quale, nel caso, le funzioni presidenziali avrebbero dovuto essere disimpegnate dal vicepresidente, non presuppone un "impedimento" implicante la necessità di una "surrogazione", riferendosi la stessa (articolo 24, comma 2), come detto, ad evenienze che non incidono sulla struttura del seggio. Può quindi concludersi nel senso che, in ragione dell'intervenuto abbandono, nella vicenda correttamente è stato applicato il meccanismo di surroga delineato dall'articolo 20, ultimo comma, del d.P.R. 570/1960.

2 Con altri motivi il ricorrente argomenta la violazione dei principi di certezza ed affidabilità delle operazioni elettorali, sostenendo il relativo capo di domanda: [a] quanto alle operazioni svoltesi nel seggio prima della surroga, stante l'incapacità del presidente - poi sostituito - certificata dalle indicazioni poste a sostegno della decisione di abbandonare il seggio, dalle quali emergerebbe " ... una sorta di incapacità - impotenza (manifestata e dichiarata) nell'ottemperare alle funzioni ordinamentali conferitegli."; [b] quanto alle operazioni elettorali poste in essere in presenza del presidente nominato con il decreto sindacale citato, perché quest'ultimo "rivestiva, sino ad alcuni minuti prima della nomina, lo status di rappresentante di lista della compagine contrapposta e risultata vincitrice ...".

2.1 Anche siffatte censure devono essere respinte, potendosi alle stesse opporre: [i] quanto alla prima che - a prescindere dal fatto che l'idoneità all'ufficio presuppone accertamenti compiuti in altra sede - la situazione di "avvilimento" giustificante l'abbandono della presidenza può al limite denotare uno stato psicologico di temporaneo e personale disagio che tuttavia, nei termini in cui è stata prospettata ed allo stato degli atti, non è di per sé idoneo a sorreggere la rappresentata incapacità - impotenza del preposto le cui ricadute, rispetto alla tutela dei valori invocati, oltre ad essere prive di un minimo principio di prova in rapporto alle operazioni elettorali, per tempo implicate e sino al

momento effettuate, non emergono dal verbale sezionale e dalla nota sottoscritta dal presidente, al momento, in carica; [1] quanto alla seconda che, la circostanza posta a fondamento della stessa è smentita dalla pagina 4 del verbale sezionale prodotto in atti dai resistenti recante l'indicazione del rappresentante - effettivo e supplente - della lista n. 1.

3 Il ricorrente ha infine argomentato la domanda rilevando che il neo - presidente "... accompagnava - per più volte - gli elettori direttamente in cabina, ingerendosi (in violazione dell'art. 49 comma 2) nella libertà e segretezza del voto costituzionalmente garantito (art. 48 Cost.)". La censura è inammissibile per difetto di interesse. Ed, infatti, posto che la dedotta evenienza si è prodotta in una sola circostanza (cfr annotazione del verbale sezionale, dalla quale si desume che "il presidente è entrato ad aiutare l'elettore ...") l'eventuale annullamento, in ragione del divario tra il numero dei voti conseguiti tra la lista capeggiata dal ricorrente e la lista vincente, non recherebbe alcuna apprezzabile utilità.

4 Il ricorso deve pertanto essere respinto. Le spese seguono, come di regola, la soccombenza per l'ammontare in dispositivo liquidato.

Omissis